Proposta di Regolamento dell'Istituto di Scienze della Vita approvata dalla Giunta in data 12 luglio 2016 e dal Consiglio di Istituto in data 12 settembre 2016

REGOLAMENTO ISV

1. Definizione, finalità e composizione dell'Istituto ISV

1.1. L'Istituto di Scienze della Vita (in seguito ISV) della Scuola Superiore Sant'Anna (in seguito Scuola), denominato in lingua inglese "Institute of Life Sciences", è la struttura scientifica della Scuola che, in ossequio all'art. 10 del Regolamento Generale, ha la finalità di promuovere ed organizzare le attività di ricerca e di formazione avanzata nell'ambito delle aree disciplinari riconducibili ai Settori di Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali e di Scienze Mediche della Scuola.

2. Autonomia

- 2.1. L'ISV sviluppa autonomamente le proprie attività di ricerca e di formazione avanzata nelle aree disciplinari di competenza nel rispetto delle norme regolamentari previste dalla Scuola, degli specifici programmi approvati in sede di piano triennale e delle risorse economiche e finanziarie effettivamente disponibili annualmente.
- 2.2. Le attività di ricerca dell'ISV si sviluppano nelle strutture organizzative e negli immobili già in uso nei Laboratori e Centri di ricerca che sono confluiti nell'Istituto stesso e visionabili sul sito Istituzionale.
- 2.3. Il Direttore dell'Istituto, sentita la Giunta, può nominare, fra i docenti e ricercatori di ruolo, dei responsabili operativi dei laboratori, anche con il rilascio formale di deleghe personali rispetto ad alcune funzioni organizzative sue proprie.
- 2.4. L'ISV si avvale delle strutture di servizio comuni messe a disposizione dalla Scuola per le rispettive competenze di carattere amministrativo.
- 2.5. Per quanto non specificamente riportato nel presente regolamento interno, l'ISV sviluppa la propria autonomia operativa e decisionale nel rispetto delle indicazioni generali e dei limiti specifici previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della Scuola.

Art. 3 (Organi di Governo)

- 3.1 Gli organi di governo dell'Istituto ISV sono:
 - il Direttore;
 - la Giunta;
 - il Consiglio di Istituto.

Art. 4 (Il Direttore dell'Istituto)

- 4.1. Il Direttore dell'Istituto è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti allo stesso. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta a tutti i soggetti facenti parte delle seguenti componenti con la relativa percentuale di ponderazione in modo da assicurare:
 - a) ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato un peso pari al 60% del complesso dei votanti;
 - b) ai ricercatori a tempo determinato e agli assegnisti di ricerca un peso pari al 20% del complesso dei votanti;
 - c) al personale tecnico-amministrativo un peso pari al 10% del complesso dei votanti;

- d) agli allievi PhD un peso pari al 10% del complesso dei votanti.
- 4.2. Almeno trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato del Direttore, ovvero entro trenta giorni la cessazione anticipata dello stesso per qualsiasi causa, il Decano dei professori ordinari dell'Istituto, diverso dal Direttore uscente qualora quest'ultimo rivesta anche tale ruolo, indice con proprio decreto pubblicato sull'Albo on-line della Scuola le elezioni per la carica di Direttore, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio. Le votazioni si svolgono in modalità telematica.
- 4.3. Le modalità di presentazione, da parte dei docenti interessati ad essere eletti Direttore, di candidature e/o di espressione di disponibilità sono disciplinate dal presente Regolamento di Istituto. Nel primo caso (candidature) il voto dell'elettore è validamente espresso solo se rivolto ad un candidato oppure a nessuno di essi. Nella seconda ipotesi il voto dell'elettore è validamente espresso anche nei confronti di un docente che non ha manifestato la propria disponibilità.
- 4.4. Le elezioni per la nomina del Direttore sono valide se al primo scrutinio vi partecipi almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, complessivamente considerati quale somma degli elettori indicati al comma 1. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.
- 4.5. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.
- 4.6. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti ponderati, validamente espressi.
- 4.7. Il Direttore é nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Art. 5 Le funzioni del Direttore

- 5.1. La responsabilità gestionale dell'Istituto, svolta nell'ambito del budget annuale, è affidata al Direttore, coadiuvato dal Responsabile amministrativo, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia e trasparenza degli atti.
- 5.2. Il Direttore di Istituto coordina scientificamente le attività ed attua gli indirizzi strategici e gli obiettivi di sviluppo individuati dal Consiglio di Istituto nel rispetto delle linee programmatiche della Scuola. Il Direttore, a cadenza periodica, può riferire al Rettore in merito alle attività gestionali, di ricerca e formazione dell'Istituto.
- 5.3. In particolare il Direttore:
 - a) convoca e presiede la Giunta di Istituto, adottando con proprio provvedimento gli atti urgenti ed indifferibili di relativa competenza da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Istituto;
 - c) convoca le riunioni dello IAB-Istituto, ove costituito nell'ambito del regolamento interno d'Istituto;
 - d) adotta tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, previo parere, per i profili di competenza, del Responsabile amministrativo e dei titolari dei fondi di ricerca per le spese gravanti sui fondi stessi;
 - e) propone alla Giunta la ripartizione interna delle risorse economiche e sovraintende alla loro corretta ed efficiente gestione;
 - f) presiede all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto quale Centro di Responsabilità secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità";
 - g) cura la gestione degli spazi nei locali e/o sedi assegnate all'Istituto, dei beni mobili ivi presenti in base ai criteri di funzionalità ed economicità in osservanza delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - h) sovraintende all'organizzazione del lavoro del personale tecnico assegnato all'Istituto e ne

autorizza le missioni;

- i) predispone, d'intesa con la Giunta, la proposta di regolamento interno, da sottoporre preliminarmente all'approvazione del Consiglio di Istituto, quindi all'esame del Consiglio di amministrazione unico ed alla successiva approvazione del Senato accademico;
- j) può predisporre, d'intesa con la Giunta, il Piano Triennale di Istituto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto e quindi trasmettere al Rettore;
- k) predispone annualmente il piano definitivo dell'offerta didattica di Istituto per i corsi di competenza;
- 1) è membro del Collegio dei Direttori di Istituto;
- m) provvede alla tempestiva trasmissione dei dati necessari per il monitoraggio delle attività didattiche e di ricerca da parte degli Organi della Scuola;
- n) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.
- 5.4 Per quanto concerne gli atti negoziali riferibili ai singoli Istituti la relativa sottoscrizione da parte del Direttore è rimessa ai termini della delega ad esso conferita dal Rettore ai sensi dell'art. 50 del "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità".
- 5.5 Per lo svolgimento delle attività il Direttore è coadiuvato dal Responsabile amministrativo.
- 5.6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Direttore di Istituto può nominare un Vice-Direttore vicario che lo sostituisce in tutti i casi di sua assenza e impedimento.

Art. 6 (Giunta di Istituto)

- 6.1 La Giunta è composta da cinque membri, ivi compreso il Direttore di Istituto che la presiede con diritto di voto.
- 6.2 Il Direttore può nominare come membro della Giunta il Direttore Generale o il Responsabile Amministrativo dell'ISV.
- 6.3. Per quanto non specificamente riportato nel presente regolamento interno si rimanda al regolamento generale.

7. Le Funzioni della Giunta

- 1. La Giunta è l'organo di indirizzo dell'Istituto per quanto concerne l'amministrazione delle risorse economiche proprie dello stesso e sovraintende alla loro corretta ed efficiente gestione. A tal fine la Giunta svolge un ruolo di consultazione e supporto al Direttore di Istituto.
- 2. La Giunta in particolare:
 - a) delibera l'approvazione di convenzioni e contratti conto terzi ed ogni altra iniziativa che dà luogo a progetti di ricerca e formazione, nonché sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Direttore di Istituto, su impulso di docenti e ricercatori afferenti allo stesso;
 - b) predispone, d'intesa con il Direttore, la proposta di regolamento interno;
 - c) può predisporre, d'intesa con il Direttore, il Piano Triennale dell'Istituto, nell'ambito ed in coerenza con il Programma Triennale della Scuola, corredato da adeguati obiettivi per le attività di ricerca, formazione e valorizzazione della ricerca dell'Istituto stesso;
 - d) approva il piano dell'offerta didattica di pertinenza dell'Istituto, su proposta del Direttore per l'anno accademico di riferimento;
 - e) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

8. Il Consiglio di Istituto

8.1. Fanno parte di diritto del Consiglio il Direttore di Istituto, che lo presiede, i docenti e i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato afferenti all'Istituto, unitamente alle rappresentanze delle seguenti categorie:

- 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- 2 rappresentanti degli assegnisti di ricerca e borsisti;
- 2 rappresentanti degli allievi PhD;

anch'esse afferenti all'Istituto.

- 8.2 Le elezioni sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento pubblicato sull'Albo on-line della Scuola, indicando le date di svolgimento del primo e dell'eventuale secondo e terzo scrutinio.
- 8.3. Le elezioni sono valide se al primo scrutinio vi partecipa almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, calcolati per ciascuna categoria elettiva. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al primo scrutinio, la seconda tornata elettorale risulta valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto al voto come sopra considerati. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
- 8.4. Nell'ipotesi in cui il quorum di validità delle elezioni non sia raggiunto al secondo scrutinio, per la terza tornata elettorale non si prevede alcun quorum di validità. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
- 8.5. Il Responsabile amministrativo partecipa al Consiglio con compiti di segretario verbalizzante.
- 8.6. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere confermati per una sola volta. Qualora cessi anticipatamente per qualsiasi causa il mandato di uno o più membri, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale. In mancanza di non eletti sono indette dal Direttore di Istituto con proprio provvedimento elezioni suppletive per la restante parte del mandato.
- 8.7. Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono essere invitati, senza diritto di voto, eventuali docenti e ricercatori affiliati all'Istituto stesso.
- 8.8. Il Consiglio di Istituto si riunisce in composizione ristretta ai docenti e ricercatori per deliberare una proposta di piano di reclutamento di Istituto da sottoporre al Rettore al fine della definizione del piano annuale di reclutamento della Scuola e per proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata dei ricercatori di tipo A, ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.
- 8.9 Relativamente alle proposte di chiamata, il Consiglio si riunisce per esprimere il proprio parere, nelle seguenti composizioni ristrette:
- ai professori di I fascia per le proposte di chiamata di I fascia;
- ai professori di I e II fascia per le proposte di chiamata di II fascia;
- ai professori di I e II fascia e ai ricercatori, per le proposte di chiamata dei ricercatori di tipo B , ex art. 24, comma 3 della Legge 240/2010.

Art. 9 (Consiglio di Istituto - funzioni)

- 9.1. Il Consiglio di Istituto svolge una funzione di supervisione strategica delle attività dell'Istituto, con particolare riferimento alle attività di formazione e di ricerca, sentito, ove costituito, lo IAB-Istituto. In particolare il Consiglio di Istituto rappresenta il consesso in cui discutere ed elaborare proposte e valutazioni sulle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto stesso. Esso svolge altresì una funzione consultiva.
- 9.2. Il Consiglio in particolare:
 - a) approva il regolamento interno di Istituto, predisposto dal Direttore d'intesa con la Giunta;
 - b) esprime parere sul Piano Triennale di Istituto, qualora adottato;
 - c) esprime parere sul Piano di orientamento strategico e sul Programma Triennale della Scuola;
 - d) propone al Senato accademico la nomina dei membri dello IAB-Istituto;
 - e) esprime parere/proposta agli organi accademici circa le proposte di chiamata dei docenti e ricercatori in base agli specifici regolamenti;
 - f) esercita ogni altra funzione prevista dalla regolamentazione interna della Scuola.

9.3. Il Consiglio è convocato dal Direttore di Istituto almeno una volta l'anno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 10 (International Advisory Board - IAB di Istituto)

- 10.1. L'Istituto può istituire un International Advisory Board IAB quale organismo di supporto alla valutazione dei risultati dell'attività ed alla definizione delle linee strategiche.
- 10.2. In conformità a quanto previsto dall'art. 25 del regolamento generale, i componenti dello IAB-Istituto sono nominati dal Senato accademico per un periodo di quattro anni nel numero massimo di sei, tra personalità esterne alla Scuola, su proposta del Consiglio di Istituto. Un membro dello IAB-Istituto deve essere scelto tra i componenti dello IAB-Scuola.
- 10.3. Lo IAB-Istituto si riunisce su convocazione del Direttore di Istituto.

Art. 11 (Responsabile amministrativo)

- 11.1. Il Responsabile amministrativo dell'Istituto è nominato con provvedimento del Direttore Generale della Scuola, sentito il Direttore di Istituto.
- 11.2. Il Responsabile amministrativo coadiuva, assumendone in solido la responsabilità, il Direttore dell'Istituto nella gestione amministrativo contabile dello stesso ed assolve a tutti i compiti ad esso demandati dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità", dal Manuale di amministrazione e dal regolamento interno di Istituto.
- 11.3. Il Responsabile amministrativo inoltre:
- a) sovraintende all'organizzazione del lavoro del personale amministrativo assegnato all'Istituto;
- b) svolge la funzione di segretario verbalizzante della Giunta e del Consiglio di Istituto, e cura per la parte di competenza la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione dei predetti organi;
- c) fornisce supporto professionale nelle materie di competenza durante le fasi di definizione e gestione delle attività attestando la legittimità degli atti;
- d) cura, per la parte di competenza, la stesura degli atti da sottoporre all'approvazione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione unico e degli altri Organi della Scuola.

12. Disposizioni in materia di gestione delle risorse e contabile.

- 12.1. L'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività dispone annualmente di:
 - risorse della Scuola ed altre risorse eventualmente reperite;
 - risorse proprie derivanti da finanziamenti pubblici e privati relativi a specifici progetti e linee di attività che afferiscono all'Istituto, a seguito di partecipazione a bandi nazionali, europei ed ad ogni altra iniziativa finalizzata all'attrazione di finanziamenti dall'esterno, anche tesa a favorire processi di integrazione scienza-industria a sostegno della ricerca.
- 12.2. L'Istituto ispira la propria attività al principio di programmazione. A tal fine, seguendo gli indirizzi e le direttive del Piano strategico, del Piano triennale e degli altri documenti di programmazione finanziaria della Scuola redige:
 - a) un piano di sviluppo triennale;
 - b) il budget annuale;
 - c) il budget triennale.
- 12.3. I documenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente concorrono alla formazione del budget della Scuola.
- 12.4. Il Piano di sviluppo triennale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio d'Istituto.
- 12.5. Il budget è predisposto dal Direttore, sentita la Giunta.
- 12.6. Alla gestione amministrativo contabile dell'Istituto, alla ripartizione delle risorse ed al corretto impiego dei finanziamenti vincolati a specifici progetti e/o linee di ricerca o attività di formazione presiede il Direttore di Istituto in collaborazione con il Responsabile amministrativo che ne

assumono la relativa responsabilità conformemente alle procedure stabilite dal "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 13 (Personale tecnico amministrativo e risorse esterne)

- 13.1 . La Scuola garantisce ai singoli Istituti un organico di personale tecnico-amministrativo nel rispetto delle caratteristiche strutturali e funzionali degli Istituti stessi.
- 13.2 . Il personale tecnico-amministrativo è assegnato all'Istituto, a tempo pieno o a tempo parziale, con provvedimento del Direttore Generale della Scuola. Il personale dell'area amministrativa dipende dal Responsabile amministrativo dell'Istituto; il personale dell'area tecnica dipende funzionalmente dal Direttore dell'Istituto.
- 13.3 . L'Istituto può avvalersi di prestazioni di lavoro aggiuntive e di collaborazioni esterne temporanee, a valere su propri fondi di ricerca e/o formazione. La proposta di attivazione di una risorsa esterna, e la determinazione dei principali aspetti contrattuali, è operata dal responsabile del fondo di Istituto su cui grava la spesa. La procedura comparativa, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale che stipula il relativo contratto. La gestione della risorsa esterna è affidata al responsabile scientifico di progetto.
- 13.4 . L'Istituto può attivare assegni di ricerca a valere su fondi di ricerca e/o formazione propri, e su fondi Scuola. La procedura di selezione, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne, è svolta dagli uffici competenti sotto la supervisione del Direttore Generale. Il relativo contratto è stipulato dal Direttore di Istituto

Art. 14 (Dotazione di beni)

14.1 I beni immobili e i beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, in dotazione all'Istituto, sono affidati al Direttore di Istituto nei limiti e secondo le modalità previste dal Manuale di Amministrazione.

Art. 15 (Fondo economale)

15.1 L'Istituto dispone di un fondo economale per il pagamento delle spese di modesta entità, secondo quanto previsto dal "Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità" e dal Manuale di amministrazione.

Art. 16 (Entrata in vigore e modifiche)

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo on-line della Scuola.
- 2. Il Direttore di Istituto predispone, d'intesa con la Giunta, eventuali modifiche al presente Regolamento di Istituto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto, successivamente al parere del Consiglio di Amministrazione ed infine all'approvazione del Senato Accademico, ex art. 15 comma 2 dello Statuto.